

CCII SEDUTA

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1959

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Proposta di legge: «Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della Provincia». (67) (Discussione e approvazione):

PAZZAGLIA	3881-3893-3894
ZUCCA	3883-3884-3885-3887-3895
FILIGHEDDU	3884-3887-3894
MANCA	3885-3894
NANNI	3889
MACIS ELODIA, relatore	3890
DETTORI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	3891-3893-3894
GIUA	3894
DE MAGISTRIS	3894
(Votazione segreta)	3895
(Risultato della votazione)	3896

La seduta è aperta alle ore 11.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della Provincia». (67)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche,

dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della Provincia», di iniziativa dei consiglieri Filigheddu - Dettori - Bernard - De Magistris - Cadeddu - Asara - Elodia Macis; relatore l'onorevole Elodia Macis.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se avessi a suo tempo partecipato alla seduta della Commissione sesta, nella quale è stata esaminata la proposta di legge che oggi passa alla discussione del Consiglio, avrei sin da allora fatto conoscere il punto di vista non solo mio, ma del mio Gruppo, che è sostanzialmente favorevole al principio dal quale nasce la proposta stessa. Avrei posto in rilievo, già in quella sede, così come, del resto, fa anche la relazione, il grave stato di disagio e di disordine sociale che ha fatto seguito alla emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 369, che ha abrogato l'ordinamento corporativo. E avrei anche dichiarato, come dichiaro oggi, che condivido la sintetica analisi fatta nella prima parte della relazione circa le vicende del contratto collettivo di lavoro e, di conseguenza, circa le

vicende del lavoro italiano in questi 15 anni, in cui è mancato completamente qualunque ordinamento di carattere sociale.

Dirò ora che, a mio avviso, la proposta di legge è valida, ed è giustificata anche dopo che il Parlamento ha emanato la legge che dispone la obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro. E ciò per motivi di diverso ordine. Innanzi tutto per ragioni di tempo, perchè prima che si possa arrivare all'approvazione, da parte degli organi competenti, dei vari contratti collettivi nazionali e zonal, occorrerà molto tempo. (Si dice, infatti, negli ambienti del Ministero del lavoro, che si dovrà richiedere una proroga al termine di un anno fissato dalla legge, data la mole notevole di attività necessaria per poter arrivare alla pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro).

In secondo luogo, io sono indotto a ritenere che la proposta di legge sia particolarmente necessaria per quanto attiene ai contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge sugli effetti *erga omnes*. Infatti, per quanto riguarda i contratti collettivi ancora da stipulare, non vi è alcuna norma che li dichiari obbligatori. Si attende ancora, e si attende da molto tempo, per questi contratti, l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Sino a quando il Parlamento — più volte sollecitato, dal nostro Gruppo parlamentare, all'esame delle proposte di legge pendenti per l'attuazione dell'articolo 39 — non avrà deciso di prendere in esame la complessa materia, i contratti collettivi che verranno stipulati successivamente all'approvazione della legge *erga omnes* non saranno obbligatori.

Ciò premesso, affermata l'utilità della proposta di legge per quanto attiene ai contratti già stipulati e ai contratti da stipulare, mi preme il dovere di fare alcuni rilievi di ordine strettamente giuridico. Per illustrare le ragioni che mi portano ad alcune riserve sull'efficacia della proposta di legge, dovrò richiamare l'attenzione del Consiglio sulla natura dei contratti collettivi di carattere corporativo e su quella dei contratti collettivi di diritto comune.

Per i contratti collettivi di diritto corporativo è pacifico, è indiscutibile, è ormai acquisi-

to che si trattava di vere e proprie norme giuridiche, di carattere imperativo, il cui mancato rispetto comportava la nullità del patto in deroga alle norme. Per i contratti collettivi di diritto comune si ha una situazione giuridica ben diversa. L'ambito di efficacia dei contratti collettivi di diritto comune non può essere che quello dei soci delle associazioni stipulanti. E non è neanche vietato che gli stessi soci delle organizzazioni stipulanti possano esplicitamente derogare al contratto collettivo.

La diversa natura di questi due tipi di contratto ci dice quali effetti potrà produrre la proposta di legge in discussione. Se è vero che per i soci delle organizzazioni stipulanti è possibile, è ammissibile derogare al contratto collettivo di diritto comune, ci dobbiamo subito porre una domanda: possiamo noi vietare, a pena della risoluzione del contratto d'appalto o degli altri atti contrattuali stipulati tra l'Amministrazione regionale e i privati, che consensualmente i soci delle organizzazioni stipulanti o parte di essi deroghino al contratto collettivo? A me pare che la tesi favorevole all'obbligatorietà del contratto collettivo e la tesi favorevole alla possibilità di risolvere il contratto d'appalto nel caso di deroga consensuale al contratto collettivo, non siano sufficientemente fondate; mi pare, piuttosto, che all'Amministrazione regionale, per rendere sostanzialmente obbligatorio il contratto collettivo in materia di appalto, rimanga un'altra arma più fondata, e cioè quella di affermare che il corrispettivo di appalto (questo dovrà essere materia di regolamento) va stabilito sulla base di determinati salari, e che applicandosi salari più bassi il corrispettivo dell'appalto potrà essere proporzionalmente ridotto. Solo in questo modo si potrà veramente porre l'appaltatore nella condizione, nell'obbligo materiale, più che giuridico, di rispettare i contratti collettivi. La risoluzione del contratto, infatti, è un istituto che può essere adottato soltanto in determinati casi.

Io non voglio ora ampliare la discussione. E' possibile realizzare, praticamente, gli scopi che la proposta di legge si propone più con la formula che io ho suggerito che con la formula della risoluzione del contratto; tanto più

III LEGISLATURA

CCII SEDUTA

9 OTTOBRE 1959

che nella proposta di legge non si dice che si debba far luogo sempre alla risoluzione del contratto; si dice che l'Amministrazione adotterà i provvedimenti più opportuni. Nel quadro di questi provvedimenti più opportuni può esservi, dunque, anche la riduzione del prezzo d'appalto. Io personalmente sono convinto che più che con la risoluzione del contratto, attraverso la riduzione del prezzo d'appalto, cioè con la commisurazione del prezzo d'appalto a determinate condizioni salariali, si potrà raggiungere lo scopo della proposta di legge...

ZUCCA (P.S.I.). Se tu ammetti la riduzione, vuol dire che la Regione non si oppone...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non c'è norma perfetta senza sanzione. E, se non si stabilisce una sanzione, evidentemente è inutile che si faccia la norma, perchè soltanto attraverso la sanzione si può punire la violazione della norma. Non mi pare, dunque, che sia assolutamente da prendere in considerazione la tesi che lei ha espresso, onorevole Zucca. Io vado dicendo qualche cosa di molto diverso. E mi spiego. Dobbiamo esaminare la possibilità che l'ordinamento attuale concede a tutti i cittadini, anche se soci delle organizzazioni stipulanti, di derogare consensualmente ai contratti collettivi. E' una situazione reale, una situazione obiettiva che non può essere disconosciuta da nessuno. Dobbiamo poi trovare — ed è questo lo scopo del mio discorso — il modo perchè di questa situazione di fatto non subiscano le conseguenze i dipendenti di enti che ricevono contributi o appaltano lavori presso l'Amministrazione regionale.

Io ho cercato di portare il mio contributo — modestissimo — per arrivare, nel modo migliore, a questa soluzione. Riprendendo il discorso interrotto, dirò che il riferimento generico a contratti collettivi contenuto nella proposta di legge non è sufficiente. Se è vero che oggi noi, di fatto, abbiamo, per ogni singola categoria, per ogni singola lavorazione, per ogni singola Provincia, solo ed esclusivamente un contratto collettivo, non è improbabile che in futuro, proprio in relazione a questa norma, per renderla di più difficile applicazione, possa

realizzarsi la stipulazione, per lo stesso ambito di categoria o di Provincia, di più contratti collettivi, tutti aventi la stessa efficacia. (Nessun contratto infatti avrà, prima dell'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, una maggiore o minore efficacia; mi riferisco ovviamente a quei contratti che verranno stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959 numero 741). E anche a questo inconveniente bisognerà ovviare, per cui potrebbe essere utile un emendamento alla proposta di legge o una norma del regolamento tendente a restringere, se non sarà facile eliminarla, la possibilità di tali difficoltà nella applicazione della legge.

Le difficoltà che oggi sussistono emergono anche dalla lettera del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, al quale i presentatori della proposta di legge fanno richiamo. Con questo decreto si è riordinato il Ministero del lavoro, sia negli organi centrali che in quelli periferici e si è introdotta una norma indiscutibilmente utile. Coll'articolo 7, comma b), si è dato l'incarico all'Ispettorato del lavoro di vigilare sulla applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Ma mentre negli articoli 8, 9 e 10 della stessa legge si attribuiscono poteri molto precisi agli Ispettorati del lavoro per quanto attiene le violazioni delle leggi sul lavoro (per cui, ad esempio, si dispone che in caso di constatata inosservanza delle norme di legge la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di fare apposita prescrizione al datore di lavoro fissandogli un termine per adempiere) per quanto attiene alla violazione dei contratti collettivi, anche questa legge non ha assolutamente dato alcun potere agli Ispettorati. L'Ispettorato del lavoro, nel caso in cui dovesse constatare una violazione da parte di soci delle organizzazioni stipulanti dei contratti collettivi, cioè di quei contratti collettivi di diritto comune ai quali — ovviamente — oggi dobbiamo fare riferimento, non avrebbe alcun potere — neppure dopo approvata la proposta di legge in esame — di imporne al datore di lavoro il rispetto.

ZUCCA (P.S.I.). C'è il rimedio della denuncia alla Magistratura.

III LEGISLATURA

CCII SEDUTA

9 OTTOBRE 1959

PAZZAGLIA (M.S.I.). Nessuna denuncia alla Magistratura, onorevole Zucca, è fattibile da parte dell'Ispettorato del lavoro per quanto attiene alla violazione dei contratti collettivi. La denuncia alla Magistratura l'Ispettorato potrà farla, ad esempio, per violazioni di leggi sulle assicurazioni o sulla previdenza sociale, mai per la violazione dei contratti collettivi. Dirò di più: anche se la interpretazione della giurisprudenza dice che l'articolo 36 della Costituzione è norma di carattere imperativo, di immediata attuazione, nonostante i pareri difformi di taluni costituzionalisti, il lavoratore potrà rivolgersi alla Magistratura soltanto quando la violazione del contratto collettivo si riferisca al salario; perchè l'articolo 36 citato parla di retribuzione, e non di condizioni di lavoro. Quando la violazione del contratto collettivo riguardi parti del contratto collettivo che non si riflettono sulle retribuzioni, il lavoratore non ha possibilità neanche di proporre utilmente giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro.

FILIGHEDDU (D.C.). Non con la legge *erga omnes*.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Per i contratti già stipulati... (*interruzioni*)... e per i contratti corporativi la situazione — d'accordo — è diversa. Infatti per i contratti collettivi corporativi è stata riconosciuta ancora, con recente sentenza della Corte Costituzionale, la sopravvivenza di tutti gli effetti che erano ad essi propri e quindi la obbligatorietà, la imperatività di tutte le loro parti. Per una seria impostazione del problema bisogna fare la distinzione che ho fatto: noi avremo contratti collettivi che saranno efficaci *erga omnes* quando il Governo lo disporrà in virtù della delega recente; ma, nonostante la legge *erga omnes*, avremo contratti collettivi per i quali non potranno essere emanate norme che li rendano obbligatori, e cioè quelli stipulati dal momento dell'entrata in vigore della legge in poi. Per detti futuri contratti bisognerà aspettare l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Non vado esprimendo opinioni politiche; vado riferendomi a delle situazioni obiettive che in-

ducono a preoccuparsi di dare alla proposta di legge il contenuto migliore, in modo che le violazioni dei contratti collettivi si riducano al minimo. Ed è per questo che suggerirò proprio un emendamento od una norma del regolamento che stabilisca, fra più contratti collettivi di diritto comune, quale debba essere rispettato dalle parti, e ciò per evitare che si possano dare delle situazioni che rendano inapplicabile la legge sotto ogni punto di vista. Quindi, ripeto, l'impostazione politica e lo spirito della proposta di legge trovano la nostra approvazione, con le riserve di ordine giuridico sul suo contenuto, riserve che è serio, secondo me, rappresentare, per migliorare la legge e perchè non ci si illuda che si possano raggiungere maggiori risultati di quelli che il provvedimento consente. Per noi è una legge che consentirà alcuni risultati — non c'è dubbio — ma questi non saranno così ampi come qualcuno potrebbe aspettare; i risultati saranno in relazione al modo in cui l'Amministrazione regionale si regolerà in questa materia; dipenderanno molto dalla iniziativa degli organi dell'esecutivo regionale, affinché la legge non rimanga inapplicata e inattuata.

Concludo ripetendo che, anche dopo l'entrata in vigore della legge che delega al Governo la facoltà di emanare norme giuridiche in uniformità ai contratti collettivi ed agli accordi economici, la presente proposta di legge si appalesa utile perchè tutti i contratti collettivi che verranno stipulati dopo l'entrata in vigore della legge più volte reclamata, non saranno efficaci *erga omnes* fino all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, e perchè prima che possano essere resi obbligatori quelli già stipulati passerà molto tempo. Ma la proposta dei colleghi Filigheddu e Macis, perchè realizzi queste utilità, dovrà essere applicata nei modi suggeriti, affinchè non sia facile che, fatta la legge, si trovi l'inganno. Nella situazione giuridica attuale le possibilità di trovare l'inganno esistono.

ZUCCA (P.S.I.). Altrimenti non saremmo in Italia!

PAZZAGLIA (M.S.I.). Io non condivido questo suo punto di vista, perlomeno riferito ai

vari momenti storici. Vi sono oggi leggi che si prestano più o meno facilmente alla frode. Evidentemente l'onorevole Zucca non vuole trovare dei rimedi, se tutte le volte che io ne suggerisco qualcuno, dichiara che non è necessario.

ZUCCA (P.S.I.). No, il fatto è che tu sembri vivere sul Lunik!

PAZZAGLIA (M.S.I.). Io vivo molto serenamente sulla Terra; e dimostrano di vivere sulla Terra anche i presentatori della proposta di legge quando dicono talune cose che se io esprimessi in piazza potrei essere — per le leggi antifasciste — denunciato all'autorità giudiziaria. Stia certo soprattutto di una cosa, onorevole Zucca: che dimostro di essere molto più informato di lei della realtà giuridica in materia di lavoro.

Noi approveremo questa proposta di legge; presenteremo eventualmente emendamenti per renderla al massimo utile; ma dovevamo anche dire con senso di realismo — perchè non si faccia, con questa legge, della inutile demagogia — che, se il suo campo di applicazione è vasto, essa non potrà agire in profondità come invece potrebbe agire la sempre più auspicabile attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, che consentirebbe di togliere il lavoro dallo stato di disagio in cui si trova dopo la eliminazione dell'ordinamento corporativo. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Manca. Na ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge ha, senza dubbio, degli aspetti positivi e, del resto, anche un suo preciso significato e qualche pregio. In fondo, la stessa relazione che l'accompagna denuncia la situazione di disagio che esiste in Sardegna e, possiamo aggiungere, in gran parte del Meridione d'Italia, per le violazioni dei contratti di lavoro e di tutta una serie di leggi sociali, violazioni dovute alla presenza, nel campo delle attività produttive, di un certo numero di appaltatori e di imprenditori senza scrupoli.

La esigenza di una legge regionale che regolasse la materia era sentita da più parti, da settori diversi di questo consesso, e più volte, in occasioni diverse, ciascuno di noi, onorevoli colleghi, ha avuto modo di denunciare la continua violazione delle leggi sociali, ormai diventata insopportabile per una gran parte dei lavoratori, tanto più che essa è un indice chiaro della arretratezza in cui si trovano ad operare i lavoratori in Sardegna e — ripeto — in gran parte dell'Italia Meridionale. Le stesse organizzazioni dei lavoratori — come è noto — hanno più volte denunciato la costante violazione dei contratti di lavoro ed hanno più volte condotto azioni sindacali per il rispetto e l'applicazione dei contratti stessi.

Il problema del rispetto dei contratti collettivi è stato più volte sollevato in quest'aula, in modo particolare dalle sinistre, e perciò il nostro Gruppo è sostanzialmente favorevole alla proposta di legge in esame. Non possiamo, tuttavia, fare a meno di sottolineare che le illusioni che in taluno possono nascere sono destinate a cadere. Vero è che la causa fondamentale della mancata applicazione dei contratti collettivi risiede — come ho già detto — nello stato di arretratezza economica e sociale della Sardegna, ma è anche vero che la mancata applicazione dei contratti deriva dalla scarsa capacità o, meglio, dallo scarso potere di contrattazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni; tant'è che in Sardegna si stenta spesso ad ottenere addirittura il rinnovo di vecchi contratti.

Un problema occorre sottolineare particolarmente in questa discussione: cioè, che la proposta di legge in esame non si rivolge direttamente agli imprenditori e ai lavoratori; il provvedimento non ha praticamente alcuna efficacia giuridica nei confronti delle parti contrattuali, come, ad esempio, la recente legge approvata in campo nazionale. Il senso del provvedimento regionale è questo: si vuole obbligare la Giunta regionale, o chi per essa, ad includere nei capitoli di appalto ed eventualmente nelle concessioni (se vengono accolte le modifiche che noi proponiamo all'articolo 1) una clausola con la quale si deve impegnare uno dei contraenti, l'appaltatore o il concessionario, al rispetto de-

gli accordi e dei contratti collettivi. In fondo, dunque, la proposta di legge è destinata a vincolare il potere esecutivo della Regione al compimento di taluni atti.

Noi — ripeto — siamo sostanzialmente favorevoli alla proposta di legge, però riteniamo non sia inutile richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sui risultati dei provvedimenti che nel corso degli anni precedenti sono stati adottati in materia. Per prima è da ricordare la legge sul collocamento, che impone l'obbligo all'organo periferico del Ministero del lavoro di accertare che le assunzioni dei lavoratori vengano fatte alle condizioni che stabiliscono i contratti di categoria; nel caso in cui si dovesse riscontrare una infrazione alle norme dei contratti collettivi, l'Ufficio di collocamento dovrebbe negare il nulla osta per le assunzioni. I capitoli di appalto per le spese di competenza della Cassa per il Mezzogiorno contengono la clausola del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa disposizione vale anche per le concessioni. Ad esempio, la concessione di natura amministrativa fatta alla ditta Pani per l'esercizio del servizio automobilistico urbano in Sassari, prevede esplicitamente che il datore di lavoro, cioè il concessionario o il sub-concessionario, debba attenersi scrupolosamente al rispetto dei contratti di lavoro. Eppure voi tutti sapete, onorevoli colleghi, che quella clausola non ha avuto mai nessuna efficacia pratica.

Stando così le cose, noi dobbiamo avere il senso esatto della efficacia pratica che può avere il provvedimento in discussione. Quando noi vincoliamo il potere esecutivo regionale ad inserire nei capitoli d'appalto e nelle concessioni certe norme, dobbiamo ricordare che quelle stesse norme non sono state nel passato rispettate. Va anche ricordato, però, che la nostra proposta di legge, rispetto al recente provvedimento nazionale sui contratti collettivi, ha il pregio di dare una continuità alla tutela del rapporto di lavoro attraverso l'intervento del potere esecutivo regionale. A questo proposito può sorgere qualche dubbio. Per il rispetto del contratto di lavoro, l'appaltatore od il concessionario nei confronti di chi è vincolato? Non nei confronti del lavoratore, ma nei confronti della parte con la

quale ha stipulato il contratto di appalto o dalla quale ha ottenuto la concessione. Ed è qui, appunto, che sorge qualche perplessità.

Noi siamo tenuti a credere che il nostro potere esecutivo intenda difendere l'applicazione integrale del provvedimento in discussione, intenda, cioè, sostenere la causa dei lavoratori nel momento in cui questi insorgono contro il datore di lavoro per la mancata applicazione di una qualsiasi clausola del contratto collettivo. Ed è ovvio, quindi, che dovremmo trovarci dinanzi ad una Giunta che, sul piano politico, accetti questa posizione, e che in tutti i capitoli d'appalto sia capace di inserire una clausola per il rispetto dei contratti di lavoro.

La proposta di legge, all'articolo 1, parla di contratti nazionali di lavoro. Va notato, al riguardo, che in Sardegna esistono alcuni contratti collettivi che si differenziano notevolmente da quelli nazionali. E poichè ora esiste una legge statale che sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali è estremamente esplicita, noi abbiamo interesse, in Sardegna, ad attirare l'attenzione del potere esecutivo su tutta l'altra gamma contrattuale che è costituita dai contratti provinciali, dai contratti aziendali, dai contratti regionali, dagli accordi di carattere locale. La nostra proposta di legge va dunque modificata, ed il nostro Gruppo presenterà un preciso emendamento al riguardo. Bisogna riconoscere che la legge nazionale ha un significato ben più preciso, ben più efficace; su questo non c'è dubbio perchè, come dicevo prima, con la sua entrata in vigore il lavoratore può adire la Magistratura per la violazione dei contratti collettivi. Per ciò che concerne la proposta di legge in esame, invece, la situazione è diversa. Per essa, infatti, la violazione del contratto di lavoro non ha luogo direttamente nei confronti del lavoratore, ma nei confronti della parte che ha concesso l'appalto. In altri termini, una violazione dei contratti di lavoro si traduce in una violazione del capitolo d'appalto.

Ora, io mi permetto di insistere ancora su questo punto. La proposta di legge è da considerare senz'altro utile, se si ha un potere esecutivo che entra nell'ordine di idee di mettersi su un piano politico di protezione dei lavoratori.

Con un potere esecutivo che segua questa direttiva politica, la proposta di legge in esame presenta dei vantaggi, soprattutto per quanto riguarda i contratti collettivi che eventualmente si andassero a stipulare dopo la data del 2 ottobre del corrente anno, la cui applicazione non viene garantita dalla legge nazionale di recente approvazione. Inoltre, un altro vantaggio risiede nel potere, che, se non sbaglio, ha la Giunta, sul piano amministrativo, per quanto riguarda le concessioni. Mentre per l'applicazione delle clausole dei capitolati d'appalto possono sorgere difficoltà non indifferenti per le eventuali resistenze degli appaltatori, nel caso delle concessioni, di quelle, ad esempio, per ricerche minerarie, per coltivazioni minerarie, per l'esercizio di autoservizi di linea urbani ed extraurbani, per lo sfruttamento delle acque pubbliche eccetera, è sempre possibile, in caso di violazione dei contratti collettivi, un atto di revoca. Il che significa che, da questo punto di vista, la legge si presenta estremamente positiva, sempre che, naturalmente, l'articolo 1 venga modificato come dianzi dicevo. Ad ogni modo, per questo problema, il mio Gruppo presenterà un apposito emendamento.

Anche a proposito delle concessioni, tuttavia, assume particolare rilevanza la posizione politica della Giunta; la revoca di una concessione, infatti, è sempre un atto che la Giunta deve compiere di sua volontà, sia pure dietro l'intervento, la richiesta dei lavoratori colpiti da una violazione del contratto collettivo. L'eventuale adesione della Giunta alla proposta di legge, dunque, non può essere soltanto formale; si tratta di un impegno che la Giunta assume dinanzi al Consiglio e che, di conseguenza, deve essere rigorosamente attuato.

A questo punto sorge un altro dubbio, cioè sino a che punto la Giunta regionale sia vincolata ad intervenire presso i datori di lavoro che si rendessero violatori di un contratto. Chiediamo alla Giunta: « Voi, uomini di governo, dovete inserire nei capitolati d'appalto, nelle concessioni, la clausola che obblighi al rispetto dei contratti collettivi; ma quando si dovesse verificare la violazione di questa clausola, quale norma vi obbliga ad agire? ».

ZUCCA (P.S.I.). L'obbligo c'è, ma non c'è la sanzione.

MANCA (P.C.I.). Dunque, anche su questo occorre un impegno politico.

Noi, come dicevo all'inizio, siamo sostanzialmente favorevoli alla proposta di legge; del resto, più volte, anche tramite le nostre organizzazioni sindacali, abbiamo invocato un intervento per ottenere il rispetto dei contratti collettivi, particolarmente per le opere pubbliche e per tutte le attività lavorative dipendenti in qualche modo dalla Regione.

Nel concludere, confermo che il mio Gruppo è orientato a favore della proposta di legge. Ci riserviamo, però, in sede di discussione degli articoli, di proporre un emendamento all'articolo 1. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia anzitutto consentito di far rilevare un errore materiale nel quale è incorso l'editore nella pubblicazione della proposta di legge. Laddove si parla di relazione della Giunta regionale, anche agli effetti della regolarità degli atti parlamentari, deve intendersi che si tratta di relazione dei proponenti.

Entrando nel merito, rilevo con soddisfazione come i due oratori che sono intervenuti prima di me abbiano dichiarato di condividere sostanzialmente lo spirito che ha portato alla presentazione della proposta di legge, pur sollevando delle riserve, comprensibili del resto, e annunciando emendamenti, sui quali si potrà obiettivamente discutere perchè credo sia unanime proposito e desiderio generale arrivare a un provvedimento che consenta di portare beneficio ai lavoratori.

Ci rendiamo conto che con questa nostra iniziativa non abbiamo potuto portare un rimedio radicale allo stato di fatto che è stato lamentato nella relazione ed anche qui in Consiglio. Non più tardi di ieri sera l'onorevole Girolamo Sotgiu ha illustrato una sua interrogazione nella quale si lamentava la inadempienza di un con-

cessionario a certi impegni contrattuali. Noi conveniamo — lo abbiamo detto nella relazione — che, probabilmente, questi stessi risultati che vogliamo raggiungere con la presente proposta di legge li si sarebbe potuti ottenere ugualmente mediante iniziativa diretta dell'Amministrazione regionale con l'inserimento d'ufficio nei capitolati d'appalto di quelle clausole contrattuali che oggi proponiamo con legge. Al riguardo, all'onorevole Manca, il quale molto ha insistito sul concetto che alla Giunta, o per meglio dire all'Amministrazione regionale deriverebbe un obbligo politico e non giuridico di osservare questa legge, voglio far rilevare che vi è, unitamente ad un obbligo di natura politica, anche un comando di natura giuridica. E' vero che questo è un comando che noi poniamo all'Amministrazione regionale perchè, così come finora si è fatto nei contratti di appalto, per l'avvenire anche nella concessione di mutui, nell'erogazione di contributi e, se vogliamo, anche nelle concessioni amministrative venga inserita obbligatoriamente quella clausola contrattuale che è l'oggetto della presente proposta di legge; e tuttavia, per il fatto stesso che si pone un obbligo per l'Amministrazione regionale, è evidente che non solo la stessa Amministrazione nei confronti del datore di lavoro, ma anche i lavoratori, direttamente o per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali, avranno la potestà di chiedere e di pretendere l'applicazione della legge. E sarà una pretesa fondata, che avrà effetti anche di natura amministrativa.

E' evidente che non è discrezionale, per l'Amministrazione regionale, ottemperare o meno a questo obbligo; no, vi è un obbligo giuridico, per l'inosservanza del quale vi sono vari rimedi di natura amministrativa. Questo obbligo comporta delle sanzioni, e precisamente quelle stesse sanzioni che prevede l'ordinamento giuridico nel campo amministrativo. Non mi voglio dilungare su questo concetto, ma per quel poco che mi intendo di leggi so che vi sono queste possibilità, che questo rimedio di far osservare il comando contenuto nella legge sussiste.

Perchè poi abbiamo voluto limitare il contenuto e l'efficacia di questa nostra iniziativa? Appunto per evitare possibili contestazioni di

natura giuridica, cioè contestazioni riguardanti la legittimità costituzionale della legge. Tutti sappiamo come ben limitati siano i poteri della Regione Sarda in materia di lavoro. Noi non abbiamo voluto correre il rischio, per volere il troppo, di perdere anche il poco; anzi, di proposito ci siamo serviti di un testo che abbiamo tolto di peso dalla norma dell'articolo 11 della legge 634 del '58, che proroga la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. Questo abbiamo fatto, appunto per evitare possibili contestazioni da parte del Governo centrale. Quindi, al riguardo mi pare si possa e si debba essere più che tranquilli.

L'onorevole Pazzaglia, nel suo veramente brillante ed erudito discorso, ha chiarito i termini giuridici della questione, ha lumeggiato i rapporti fra la proposta di legge in esame e l'ultima legge nazionale, detta *erga omnes*, che estende l'obbligatorietà dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi a tutti i lavoratori, iscritti o no alle organizzazioni sindacali. Egli ha prospettato anche alcune questioni che potrebbero essere sollevate in ordine alla efficacia della nostra proposta di legge, o per lo meno agli interventi, se male non ho capito, degli organi amministrativi in rapporto ai possibili contratti collettivi che verranno stipulati successivamente al 2 ottobre del 1959, cioè all'entrata in vigore della legge *erga omnes*. Ora, soprattutto con riferimento al cosiddetto potere di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, a me pare che la preoccupazione dell'onorevole Pazzaglia sia forse eccessiva e, probabilmente, fuori luogo, perchè nel decreto presidenziale numero 520 del 1955 cui egli faceva riferimento, decreto che riordina l'organizzazione e le attribuzioni del Ministero del lavoro, nel parlare di vigilanza sui contratti collettivi da parte dell'Ispettorato del lavoro, evidentemente si è inteso riprodurre quelle che erano le potestà e le funzioni dello stesso Ispettorato in ordine ai vecchi contratti collettivi ed anche in vista di quelle che saranno le situazioni determinate dalla, speriamo prossima, attuazione degli articoli 39-40 della Costituzione.

Indubbiamente, i contratti collettivi che verranno stipulati allorchè avrà avuto piena attua-

zione l'ordinamento sindacale previsto dalla Costituzione, diventeranno norme di legge a tutti gli effetti, e quindi la loro applicazione rientrerà nei poteri di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, il quale, in caso di violazione, provvederà o in via amministrativa, mediante accertamento di contravvenzione, oppure con deferimento all'autorità giudiziaria.

Dunque, sgombrato il terreno da quelli che possono essere i rilievi di natura giuridica, è da vedere se questa nostra proposta possa essere meritevole di approvazione sotto il profilo della opportunità. Gli interventi dei due oratori che mi hanno preceduto, a questo proposito, danno entrambi una valutazione positiva. D'altra parte, posso affermare che le stesse organizzazioni sindacali padronali sarde hanno espresso a me il loro assenso di massima. Sono infatti le stesse organizzazioni dei datori di lavoro, almeno quelle più coscienti delle loro responsabilità, che hanno interesse affinché il numero dei datori di lavoro che osserva i contratti collettivi da esse stipulati sia il più esteso possibile. In definitiva, sono gli stessi datori di lavoro rispettosi dei contratti collettivi che hanno interesse a non vedersi boicottati, dirò così, da una concorrenza sleale da parte di coloro che, sotto il pretesto della non adesione alle organizzazioni sindacali, intendono non essere vincolati dalle norme che i contratti collettivi pongono.

Io credo che il provvedimento in esame, pur nella sua limitatezza, abbia un peso di una certa rilevanza, perchè l'influenza che oggi ha la pubblica amministrazione nell'attività economica del Paese va sempre più prendendo consistenza, e nell'ambito nostro, nell'ambito della nostra Isola, possiamo affermare che ormai il peso assunto, anche sotto il profilo sociale ed economico, dall'Amministrazione regionale è tale che, se tutti coloro che entrano in rapporto con l'Amministrazione regionale stessa saranno chiamati al rispetto delle pattuizioni contrattuali collettive, il numero dei lavoratori che verranno a beneficiare di queste provvidenze sarà molto più esteso di quanto non si ritiene. Se noi chiameremo a beneficiare i lavoratori che dipendono da imprese che si aggiudicano appalti da parte dell'Amministrazione regionale e quelli

che dipendono da imprese che ricevono contributi o mutui dall'Amministrazione regionale e poi (non ho nessuna difficoltà, per quanto mi riguarda, ad aderire alla proposta richiamata dall'onorevole Manca) i lavoratori che dipendono da imprese concessionarie dell'Amministrazione regionale, evidentemente si avrà una dilatazione considerevole del numero dei beneficiari di questa legge.

Si tratta, dunque, di un rimedio apparentemente modesto; io però ritengo, in coscienza, che nella sostanza sarà veramente benefico per i lavoratori. La legge costituirà un contributo per quella pacificazione sindacale e sociale alla quale mi pare tutti dovremmo tendere. Per questo, prego l'onorevole Consiglio d'essere benevolo verso questa proposta di legge e di voler dare ad essa la sua approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Nanni. Ne ha facoltà.

NANNI (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche perchè non ho la pretesa d'essere competente a discutere di questioni giuridiche; tuttavia, sento il dovere di dire anch'io poche parole, dato che faccio parte della Commissione che all'unanimità ha approvato la proposta di legge numero 67.

Il provvedimento non poteva non essere approvato all'unanimità, dato il suo carattere profondamente sociale; ed io, quando si tratta di difendere i lavoratori, anche con parola disadorna, con parola povera, sarò sempre presente insieme con tutti coloro che sinceramente vogliono difenderli.

Dal '44 in poi, dopo la caduta delle leggi corporative, i lavoratori sono rimasti privi di tutela giuridica in materia di diritti sindacali. Sono stati sì, dal '44 in poi, stipulati dei contratti collettivi di lavoro, ma questi contratti sono stati applicati o no a seconda dei rapporti di forza tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Quante lotte si sono dovute sostenere per il rispetto di questi contratti! Ricordiamo le famose lotte contadine, le lotte nelle officine, nelle nostre

miniére di Sardegna, per difendere il diritto al lavoro e il diritto al rispetto di quei patti che, sebbene si basassero su concessioni salariali minime, non venivano rispettati.

Oggi io non voglio sapere se la proposta di legge in discussione sia stata avanzata dalla sinistra, dal centro o dalla destra. Quando una proposta di legge vuole tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori, io sento il dovere (e ritengo di interpretare anche il sentimento dei miei compagni di partito) di dare il mio voto favorevole e di sollecitare il voto di coloro i quali in questo momento sono titubanti.

Nei Paesi più progrediti non esistono leggi a tutela dei lavoratori perchè la legge è nella coscienza civica dei cittadini; in Italia, invece, non si rispettano nemmeno i contratti scritti. Nei contratti tipo stipulati dalla Regione, alla lettera A, si fa obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui la ditta assuntrice non sia aderente alle associazioni stipulanti. L'impresa appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme derivanti dalla legge e dal contratto collettivo; eppure le imprese, molte volte, violano queste norme! Ora, chi dovrebbe far rispettare questi contratti? Dovrebbe farli rispettare la Regione applicando delle penalità. Se oggi una legge, che può essere emendata, può essere migliorata, tende a tutelare gli interessi dei lavoratori, penso sarebbe un delitto non approvarla, anche perchè non sarà tanto rapida l'entrata in vigore della legge nazionale sui contratti collettivi.

Concludendo: sono del parere che la proposta di legge numero 67 debba essere approvata. I lavoratori di Sardegna l'attendono e finalmente vedono che la Regione comincia seriamente ad occuparsi dei loro problemi. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elodia Macis, relatore.

MACIS ELODIA (D.C.), relatore. Signor

Presidente, onorevoli colleghi, la parte del relatore è stata di molto facilitata dagli interventi esaurienti che mi hanno preceduto; tanto l'aspetto giuridico, quanto quello politico e, ultimamente, l'aspetto decisamente umano della legge, sono stati posti giustamente in rilievo. La stessa relazione dei proponenti è esauriente e prospetta tutti i lati della questione. In essa si indicano le ragioni per cui il Consiglio regionale è dovuto giungere a stabilire in legge la necessità che venga tutelato, in tutti i momenti e in tutti i settori, il diritto del lavoratore alla sua giusta mercede.

Certo, dobbiamo riconoscere che, se il senso dell'onestà e la validità di una giusta valutazione sociale del lavoro fossero pienamente affermati e tutelati, noi non ci saremmo trovati nel dovere di determinare con una legge ciò che in taluni casi si fa spontaneamente. Però, il fatto stesso che in molti casi, come più volte è stato denunciato in quest'aula attraverso interrogazioni, interpellanze e mozioni, i diritti dei lavoratori non vengono rispettati, ci doveva portare a intervenire con un apposito provvedimento legislativo.

Mi pare sia dovere del relatore rispondere immediatamente ad una delle obiezioni che sono sorte: « A che serve questa legge? ». Essa serve innanzi tutto al lavoratore, che si sente tutelato da un provvedimento, sia pure di portata regionale, che lo svincola dall'obbligo di appartenere a questa o quella organizzazione sindacale. Il provvedimento, dunque, adempie — come altri hanno già sottolineato — ad una funzione sociale. Inoltre, esso, poichè porta i datori di lavoro a rispettare certi minimi salariali, adempie anche ad una funzione economica.

Nel corso della discussione generale, onorevoli colleghi, ci siamo soprattutto fermati ad esaminare i riflessi che la proposta di legge avrà nel settore dell'industria e in quello dell'edilizia. Non bisogna, però, dimenticare che il provvedimento avrà dei riflessi anche nel settore della agricoltura. E', questo, un settore nel quale è molto difficile riuscire ad ottenere il rispetto delle norme dei contratti collettivi. La realtà di fatto ci dice che l'eccesso di mano d'opera disoccupata è tale che spesso porta il lavoratore

ad accettare, pur di non morire di fame, un salario estremamente basso. La proposta di legge in esame è destinata a sortire degli effetti anche su questa situazione, così come è detto nella relazione dei proponenti.

Non mi dilungo, onorevoli colleghi, ad esaminare i vari problemi giuridici cui la proposta di legge dà luogo. Ne ha già parlato in modo esauriente l'onorevole Filigheddu.

Per quanto concerne il problema della responsabilità politica della Giunta, sollevato nel corso della discussione generale, mi pare sia il caso di ricordare che ogni responsabilità politica è legata ad una responsabilità amministrativa: là dove esiste una legge che obbliga l'Amministrazione regionale a tenere un determinato comportamento, esiste anche la possibilità politica di pretendere l'adempimento di questo obbligo.

Tutto sommato, dunque, la legge non può essere, nel suo spirito generale, che positiva, e come tale credo che l'onorevole Consiglio vorrà approvarla. Si potranno, eventualmente, nel corso della discussione degli articoli, fare dei rilievi circa questa o quella norma. Non si può pretendere che la formulazione di una legge debba essere, sin nella sua prima stesura, perfetta. Ed è sempre possibile apportare degli emendamenti che migliorino la prima formulazione.

Nel concludere, mentre ringrazio tutti i colleghi della benevola attenzione che hanno portato alla legge, del contributo che essi hanno dato alla discussione, a nome della Commissione chiedo al Consiglio l'approvazione unanime della legge stessa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

DETTORI (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, a conclusione della discussione della proposta di legge numero 67, di iniziativa del collega Filigheddu e di altri consiglieri del Gruppo al quale io stesso appartengo, credo di dover innanzitutto esprimere l'accordo della Giunta

sulla proposta di legge stessa e sulle intenzioni che hanno indotto i proponenti a presentarla. L'accordo della Giunta mi pare segua, giustamente e doverosamente, l'accordo che è stato manifestato da tutti i settori del Consiglio, sia in sede di Commissione che in sede di discussione generale dinanzi all'assemblea.

Credo non vi siano dubbi, nè possano esservene, sulla utilità, sulla opportunità della legge. Noi sbagliaremmo, ritengo, se nell'esaminarla e nel dare la nostra approvazione cadessimo in uno dei due opposti estremi: o nel credere, con ottimismo eccessivo, che si sia in procinto di ottenere una modifica radicale delle condizioni di lavoro in Sardegna, o, con eccessivo pessimismo, credere che si sia dinanzi ad un inutile gesto demagogico, e che la Giunta assuma un impegno destinato a rimanere non soddisfatto.

Vi sono taluni colleghi che, pur non avendo espresso dinanzi al Consiglio il loro dissenso, ritengono certamente che la proposta di legge possa portare nocumento, in ultima analisi, a quel processo di sviluppo economico che noi andiamo cercando di realizzare nella nostra Isola. Secondo questi colleghi, la proposta di legge, in particolare, potrebbe danneggiare tante piccole imprese che già manifestano sintomi di crisi. Io ritengo di dover affermare che è nostra intenzione — così come è intenzione dell'onorevole Filigheddu e degli altri proponenti — ribadire questo concetto: non si può accettare che il progresso, che lo sviluppo economico della nostra terra si realizzi a spese e a danno dei lavoratori.

I contratti collettivi di lavoro stipulati fin qui dalle organizzazioni sindacali tengono quasi sempre presente non la situazione delle grandi aziende, delle aziende in più florida condizione, ma quella delle aziende minori o delle aziende medie, di quelle aziende, cioè, che non conoscono grossi profitti, che conoscono anzi talvolta delle difficoltà nella loro gestione e che spesso corrono il rischio di non poter continuare con tranquillità e serenità la loro attività. La situazione salariale sarda, che è simile in linea generale a quella del Mezzogiorno, è stata chiaramente indicata e dall'onorevole Filigheddu e

dagli altri proponenti; e sarebbe sciocco credere, dati i limitati poteri che la Regione ha in materia di lavoro, che questa situazione possa essere sanata dalla proposta di legge in esame. In effetti, la proposta di legge mira solo a far sì che l'Amministrazione regionale, dinanzi a coloro che ad essa si rivolgono per ottenere dei contributi, degli appalti eccetera, con l'intenzione di contribuire al progresso della Sardegna, pretenda il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Oltretutto, il rispetto di questi contratti è imposto dalla legge nazionale 741.

Io non tornerò a chiarire le ragioni per le quali, nonostante l'esistenza della legge *erga omnes*, il provvedimento regionale in esame è da considerarsi senz'altro utile. Vi sono taluni contratti collettivi (per esempio, fra gli altri, quello dei sugherieri), che devono essere rinnovati; e poichè il rinnovo avverrà in epoca successiva al 2 ottobre 1959, le nuove pattuizioni non potranno essere, in base alla legge nazionale, automaticamente estese anche ai non partecipanti alle stipule. Il provvedimento regionale mira, appunto, ad ottenere che anche questi contratti vengano rispettati dai beneficiari di mutui o di contributi regionali.

Credo, dunque, che, anche nella situazione venutasi a creare con l'approvazione della legge nazionale 741, fugate alcune riserve, si possa ritenere utile la proposta di legge.

Un dubbio è stato affacciato dall'onorevole Pazzaglia, il quale ha chiesto: «Quali contratti collettivi saranno validi per l'applicazione concreta dell'articolo 1 della proposta di legge? Da quali associazioni questi contratti dovranno essere stipulati?». Io, per rispondere a queste domande, voglio richiamare l'articolo 3 della proposta di legge, che prevede, nella modifica suggerita dalla Commissione, la promulgazione di un regolamento. Nel regolamento, appunto, si potrebbe, utilizzando il testo della Camera dei deputati elaborato per la legge 741, introdurre una norma per affermare che avranno applicazione quei contratti collettivi per la cui stipulazione non sia stata esclusa alcuna organizzazione sindacale. E, anzichè parlare di organizzazioni sindacali nazionali, si potrebbe parlare di sindacati regionali. Evidentemente la Regio-

ne non può precorrere i tempi e dare, con una legge regionale, attuazione all'articolo 39 della Costituzione.

Rimane ancora da chiarire qualche punto cui ha accennato il collega Manca. Mi pare che, in fondo all'intervento del collega Manca, vi sia un'unica preoccupazione. Questa: la proposta di legge è stata presentata da un determinato Gruppo politico, del quale la Giunta è espressione; questo Gruppo vuole esclusivamente fare un atto che serva a dargli una patina di socialità, che gli consenta di affermare d'aver difeso i lavoratori. Pertanto, il collega Manca si chiede quale sia l'intenzione della Giunta, quale impegno essa assuma per l'applicazione del provvedimento in esame. Io credo di poter rassicurare a nome della Giunta l'amico Manca. Indubbiamente, capita che la Giunta si trovi a volte di fronte a vertenze sindacali nelle quali non le è consentita una presenza incisiva, efficace in profondità, per la carenza di potere. Ma credo che, accanto all'impegno della Giunta, vi debba essere, per il rispetto della legge, un impegno serio e responsabile dei sindacati. Le organizzazioni sindacali, infatti, possono essere e sono, nella società moderna, un potente strumento per portare le masse popolari a vivere nello Stato democratico, uno strumento di crescita democratica delle masse popolari. La collaborazione dei sindacati, che in campo nazionale è stata richiesta dal Ministro Zaccagnini a conclusione del dibattito sulla legge 741, se sarà seria e responsabile, sarà preziosa anche in Sardegna.

La Giunta, del resto, non può sottrarsi alle disposizioni di legge; ma credo che, anche potendo, non vi si sottrarrebbe. Si può obiettare che il regolamento della legge 44, che prevede, al secondo comma dell'articolo 14, l'impossibilità di concedere contributi a coloro che non applicano certe condizioni salariali, non è stato applicato, così come, a detta dell'onorevole Nanni, non è stato applicato l'articolo 64 del capitolato di appalto dell'Assessorato dei lavori pubblici. Ebbene, con l'approvazione unanime da parte del Consiglio della proposta di legge numero 67, la Giunta trarrà incitamento per pretendere l'applicazione dei contratti collettivi. La

Giunta, infatti, non si troverà più di fronte a decisioni amministrative, ma dinanzi ad un chiaro disposto di legge.

Mi avvio alla conclusione. Rinnovo il mio ringraziamento ai colleghi che sono intervenuti nel dibattito, ed annuncio che, a parere della Giunta, si possono accettare i criteri informativi degli emendamenti che sono stati presentati. Credo sia assolutamente utile estendere la portata dell'articolo 1 — che, come l'onorevole Filigheddu ha ricordato, riproduce l'articolo 11 della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno — sino a comprendere i concetti proposti dai colleghi del Gruppo comunista. E ritengo che il testo di questo articolo debba essere reso ancora più esplicito nel regolamento. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno Pazzaglia - Filigheddu - Manca - Asquer - Soggiu Piero - Cingolani. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione sulla proposta di legge numero 67, impegna la Giunta a stabilire nel regolamento di attuazione della presente legge che in caso di pluralità di contratti collettivi di categoria, zonali o provinciali, di pari efficacia, verrà preteso l'adempimento dei contratti collettivi stipulati da tutte le organizzazioni che per la loro anzianità ed estensione nazionali siano da considerarsi rappresentative ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare l'ordine del giorno.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Poichè può verificarsi l'ipotesi di pluralità di contratti collettivi di pari efficacia, e poichè l'Assessore ha dichiarato che la questione sarà chiarita nel regolamento, abbiamo ritenuto opportuno fissare i criteri cui la Giunta dovrà attenersi quando elaborerà il regolamento di attuazione della legge e stabilirà i criteri di priorità nell'applicazione dei contratti collettivi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Pazzaglia ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo, per l'appaltatore ed il beneficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia.

In assenza di contratti collettivi di lavoro stipulati in sede provinciale od in caso di loro intervenuta scadenza, si applicano i contratti collettivi nazionali della categoria.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, il primo a firma degli onorevoli Pazzaglia e Lonzu, il secondo a firma degli onorevoli Manca e Prevosto. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Nei capitolati di appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda ad Enti pubblici o privati, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore o per il bene-

ficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona ».

« Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo, per l'appaltatore ed il beneficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia, nonché degli accordi dei contratti provinciali e dei contratti aziendali stipulati localmente dalle organizzazioni sindacali ad integrazione dei contratti collettivi nazionali esistenti per ciascuna categoria e settore.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere inserite anche negli atti di concessioni per ricerche e coltivazioni di minerali, nelle autorizzazioni alla gestione di autoservizi e nelle autorizzazioni allo sfruttamento di acque pubbliche ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Per economia di discussione, onorevole Presidente, vorrei comunicare che da parte nostra, anche d'accordo con i presentatori, accettiamo una fusione dei due emendamenti. Al primo comma dell'articolo, dopo le parole « da parte dell'Amministrazione regionale » si dovrebbero aggiungere le parole « ad enti pubblici o privati », e per intero il secondo comma dell'emendamento Manca - Prevosto.

PRESIDENTE. Benissimo. Vorrei pregare i presentatori degli emendamenti, se sono d'accordo, di incontrarsi con l'onorevole Filigheddu e formulare un testo definitivo.

MANCA (P.C.I.). Noi ritiriamo la prima parte del nostro emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Accetto la proposta

dell'onorevole Filigheddu. Aggiungo che mi sono già incontrato con l'onorevole Filigheddu per concordare una formulazione unica dell'articolo.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza l'emendamento concordato. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda ad enti pubblici o privati, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo, per l'appaltatore ed il beneficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia. In assenza di contratti collettivi di lavoro stipulati in sede provinciale ed in caso di loro intervenuta scadenza, si applicano i contratti collettivi nazionali della categoria.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere inserite anche negli atti di concessioni per ricerche e coltivazioni di minerali, nelle autorizzazioni alla gestione di autoservizi e nelle autorizzazioni allo sfruttamento di acque pubbliche ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Giua. Ne ha facoltà.

GIUA (P.D.I.). A me sembra, onorevole Presidente, che questo emendamento sia superato dalla legge *erga omnes...* (interruzioni). Vorrei insomma un chiarimento... (interruzioni).

DE MAGISTRIS (D.C.). La *erga omnes* si ferma al 2 ottobre 1959.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

DETTORI (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Come è stato detto nell'intervento dell'onorevole Pazzaglia, la legge 741 dichiara che il Governo pubblicherà nell'apposito bollettino, che verrà curato dal Ministero del

lavoro, rendendoli validi nei confronti di tutti, stipulanti o no, i contratti che verranno approvati sino alla data di pubblicazione della legge stessa, cioè fino al 2 ottobre 1959.

Tutti i contratti che verranno stipulati in data successiva non avranno lo stesso valore. La legge si preoccupa, in sostanza, di garantire un minimo di trattamento normativo e salariale ai lavoratori; questo minimo il Governo, per delega del Parlamento, lo ritrova nei contratti collettivi che sono stati stipulati sino al 2 ottobre. La legge nazionale inoltre afferma che gli altri contratti collettivi che verranno stipulati, se le loro norme contempleranno un miglioramento a favore dei lavoratori, avranno valore verso tutti; se non avranno invece queste norme, verranno applicati i contratti collettivi già stipulati prima del 3 ottobre.

Leggo l'articolo 1 della legge nazionale: « Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriale, stipulate dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ». E' chiaro, dunque, che fino a quando non avrà applicazione l'articolo 39 della Costituzione, noi potremo avere contratti stipulati, in Sardegna o fuori di Sardegna, dopo il 3 ottobre, che non avranno valore *erga omnes*, ma avranno valore per i beneficiari dei contributi regionali.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento concordato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Gli appaltatori e i beneficiari del contributo o del mutuo sono responsabili dell'osservanza

delle norme di cui all'articolo 1, da parte dei loro eventuali subappaltatori e subconcessionari, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o della subconcessione.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). L'articolo deve essere modificato in base alla nuova dizione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Si terrà conto della sua osservazione in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520, sono comunicate all'Amministrazione regionale che adotterà misure opportune, sino alla revoca del beneficio stesso.

Dell'avvenuto appalto o del provvedimento di concessione di cui all'articolo 1, è data comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi e mutui ero-

III LEGISLATURA

CCII SEDUTA

9 OTTOBRE 1959

gati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della Provincia».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	47
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Con-

tu - Corona Loddo Claudia - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Magistris - De Martis - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Eledia - Manca - Marras - Melis - Milia Francesco - Muretti - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì alle 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1959